




ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte
San Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa
Provincia di Bologna



RUE

**REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO
DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE**

AB.RUE

**DECISIONI SULLE OSSERVAZIONI
PRESENTATE DAGLI ENTI**

Adozione: Del. C.C. n. ... del

Approvazione: Del. C.C. n. ... del

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di pianificazione associata: ALFREDO PARINI

	Sindaci	Assessori
<i>Bazzano</i>	Elio RIGILLO	Moreno PEDRETTI
<i>Castello di Serravalle</i>	Milena ZANNA	Cesare GIOVANARDI
<i>Crespellano</i>	Alfredo PARINI	Alfredo PARINI
<i>Monte San Pietro</i>	Stefano RIZZOLI	Pierluigi COSTA
<i>Monteveglio</i>	Daniele RUSCIGNO	Daniele RUSCIGNO
<i>Savigno</i>	Augusto CASINI ROPA	Augusto CASINI ROPA
<i>Zola Predosa</i>	Stefano FIORINI	Stefano FIORINI

Responsabile di progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche srl)

Ufficio di Piano

Marco LENZI (Coordinamento)

DICEMBRE 2013

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile di progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche)

Ufficio di Piano

Marco LENZI (Coordinamento)

Gianluca Gentilini

Elisa Nocetti

Associazione Temporanea di Imprese

Commissione Tecnica di Coordinamento

OIKOS Ricerche s.r.l.:

Alessandra Carini , Francesco Manunza,

Elena Lolli, Rebecca Pavarini, Monica

Regazzi, Diego Pellattiero

Roberta Benassi, Antonio Conticello (elaborazioni cartografiche - SIT), Concetta Venezia (editing)

Andrea Diolaiti, Monica Vezzali (*Bazzano*)

Marco Lenzi (Castello di Serravalle)

Andrea Diolaiti (Crespellano)

Roberto Lombardi (Monte San Pietro)

Federica Baldi (Monteveglia)

Sandro Bedonni, Simona Ciliberto (Savigno)

Simonetta Bernardi (*Zola Predosa*)

StudioTecnico Progettisti Associati:

Piergiorgio Rocchi, Roberto Matulli

Studio Samuel Sangiorgi: Aspetti geologici:

Samuel Sangiorgi (coord.), Venusia Ferrari

(elaborazioni dati e cartografie), Luca Bianconi

(elaborazioni dati), Marco Strazzari (rilavam.)

SISPLAN s.r.l.: - Mobilità e traffico

Luigi Stagni, Stefano Fabbri (elaborazioni modelli)

NOMISMA S.P.A. - Aspetti socio-economici

Michele Molesini, Mario Pelucchi, Elena Molignoni, Luca Dondi

Consulenti dell'ATI

Reti Ecologiche:

Centro Ricerche Ecologiche e Naturalistiche

CREN Soc. Coop. A.R.L.

Cristian Morolli, Giovanni Pasini; Riccardo

Santolini (consulente); collaboratori: Michele

Pegorer, Roberto Tinarelli, Marcello Corazza,

Elisa Morri, Sara Masi

Scienze agrarie e forestali:

Alessandra Furlani

Sistemi Informativi Territoriali:

Gian Paolo Pieri

Aspetti connessi alla fiscalità locale delle P.A.

GETEC s.a.s.

Bruno Bolognesi, Maurizio Bergami

B. CONSORZIO BURANA

RUE

In merito ai canali (Scolo Finaletto e Canal Torbido) e alle opere di nostra competenza si chiede di dare evidenza, all'interno degli strumenti di pianificazione, alle seguenti prescrizioni

B.1 È necessario mantenere libera da ostacoli di qualsiasi natura un'area di rispetto della larghezza di 5 metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici. E' inoltre vietata la costruzione di edifici per un'area di larghezza pari a 10 metri;

B.2 Nella realizzazione di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi che portano alla trasformazione del suolo da permeabile a impermeabile deve essere applicato, per la gestione delle acque meteoriche, il principio dell'invarianza idraulica. Per tali interventi, che ricadono nei bacini di scolo di nostra competenza, sarà necessario interpellare lo scrivente Consorzio in qualità di autorità idraulica competente per il rilascio del parere idraulico.

RISPOSTA: Si integra con le prescrizioni il Capo 3.7. Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo, introducendo l'art. 3.7.4

C. ARPA – SERVIZIO TERRITORIALE
--

RUE

AB.RUE.1 NORME

C.1 Testo: Art. 3.1.2 Aree per attrezzature e spazi collettivi – COL e AT.P

18. *Gli eventuali parcheggi ricadenti negli Ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua devono essere realizzati con fondo permeabile*

Osservazione: *si ritiene necessario che il fondo sia impermeabile e sia applicata la normativa regionale sulle acque di prima pioggia...*

RISPOSTA: *si recepisce la prescrizione all'art. 3.1.2 comma 18, per parcheggi superiori ai 50 p.a.*

C.2 Testo: Art. 3.2.1. Dotazioni ecologiche e ambientali – ECO

4. *Nelle aree classificate ECO è consentito, in attesa della definizione di specifici accordi, il mantenimento dello stato di fatto e di attività in essere (sistemazione di piazzali e percorsi pedonali e ciclabili, strade), con l'eccezione delle attività di stoccaggio (depositi all'aperto di qualsiasi prodotto industriale, materiali di rottamazione, ecc.), e di attività produttive.*

Osservazione: *manca un esplicito riferimento ai rifiuti, con richiamato alla definizione di cui all'art. 183.1, lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152*

RISPOSTA: *si recepisce la prescrizione sulla gestione dei rifiuti all'art. 3.2.1 comma 4, inserendo un riferimento al decreto legislativo*

C.3 Testo: Art. 3.2.2. Prescrizioni tecniche per l'attuazione degli interventi edilizi, ai fini della riduzione degli impatti sul sistema idrogeologico

4. *Pavimentazione degli edifici a destinazione produttiva, commerciale o sanitaria in tutti gli ambiti a destinazione produttiva la pavimentazione del piano terreno dovrà garantir una completa impermeabilità. La raccolta delle acque e dei fluidi dispersi sulla pavimentazione dovrà avvenire con apposite condutture o, eventualmente, canalette coperte da griglie (ispezionabili), ricavate direttamente nella platea di fondazione impermeabilizzata, oppure nell'eventuale solaio di pavimentazione. In ogni caso non dovranno essere realizzate fognature direttamente a contatto con il terreno sotto la pavimentazione del piano terra dell'edificio. I pozzetti di raccolta dovranno essere realizzati nel numero minore possibile e con assoluta impermeabilizzazione del fondo e delle pareti.*

Osservazione: *occorre garantire anche che non vi siano collegamenti diretti delle rete di raccolta delle acque e dei fluidi dispersi sulla pavimentazione con la fognatura al fine di impedire che sversamenti accidentali di liquidi inquinanti possano contaminare*

fognature o corpi idrici. I pozzetti le griglie, le canalette dovranno essere cieche ed assolutamente impermeabili.

RISPOSTA: si recepisce la prescrizione all'art. 3.2.2 comma 4 relativamente agli ambiti di nuovo insediamento negli ambiti produttivi sovracomunali.

C.4 Testo: Art. 3.2.2. Prescrizioni tecniche per l'attuazione degli interventi edilizi, ai fini della riduzione degli impatti sul sistema idrogeologico

5. Piazzali e zone di carico e scarico delle merci. L'eventuale piazzale di carico – scarico merci deve essere progettato garantendo la totale impermeabilità del sottosuolo, ed il contenimento laterale dei fluidi. I piazzali dovranno essere dotati di tombini e fognatura di raccolta delle acque a tenuta, con recapito in una vasca dotata di saracinesca facilmente azionabile in uscita. Detta vasca fornisce la possibilità di raccogliere e contenere i fluidi accidentalmente dispersi sul piazzale stesso. Nel sistema di raccolta del piazzale si dovrà tenere conto della raccolta delle acque di prima pioggia (10 minuti) che dovranno essere recapitate ad apposita vasca di depurazione, prima di essere avviate alla fognatura.

Osservazione: Il riferimento alle acque di “prima pioggia 10 minuti” è errato: la DGR 286/05 e seguenti specificano che le acque di prima pioggia sono considerati i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica ricadenti su tutta la superficie per un periodo di 15 minuti. Le stesse normative regionali disciplinano accuratamente la necessità di installare trattamenti delle acque di prima pioggia e/o delle acque reflue di dilavamento e lavaggio in funzione dell'effettivo utilizzo dell'area esterna; rendere obbligatoria la realizzazione di un sistema di raccolta della prima pioggia sui piazzali e nelle zone di carico e scarico delle merci risulta in difformità rispetto alle indicazioni delle norme regionali.

Osservazione: il riferimento alla prima pioggia è alquanto impreciso e manca un richiamo alla DGR 286/05, peraltro correttamente inserito al successivo punto 6.

RISPOSTA: si corregge l'errore materiale.

C.5 Testo: Cantieristica

- nei piazzali e nelle aree di accesso ai mezzi meccanici esecuzione di cunette di contenimento stabili collegate a pozzetto di raccolta con possibilità di avviare le acque ad un impianto di decantazione e disoleazione connesso alla fognatura*
- l'immissione in fognatura delle acque torbide deve essere impedita per evitare ovvi problemi di carico solido*

Osservazione: manca un riferimento ai casi di recapito diretto in corsi d'acqua superficiale.

RISPOSTA: il comma non prevede recapito diretto in corsi d'acqua superficiali.

C.6 Testo: Art. 3.3.1. Risparmio dei consumi idrici

2. Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture

Osservazione: Inserire le seguenti prescrizioni:

La cisterna di recupero delle acque meteoriche dovrà essere dotata di:

- sfioratore sifonato per smaltire l'eventuale acqua in eccesso;
- sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria all'uso;
- le bocchette dell'impianto idrico di utilizzo delle acque meteoriche recuperate dovranno essere dotate della dicitura "acqua non potabile"

RISPOSTA: si recepisce la prescrizione all'art. 3.3.1 comma 2

C.7 Testo: Art. 3.7.1.Regolamentazione delle acque reflue

3. Fatte salve le competenze di cui al comma precedente, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura è rilasciata dal comune, oppure dalla Provincia se l'attività dell'impianto rientra tra quelle soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Osservazione: Inserire anche l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59.

RISPOSTA: si recepisce la prescrizione all'art. 3.7.1 comma 3

C.8 Testo: Art. 3.7.1.Regolamentazione delle acque reflue

4. Qualora intervengano modifiche alle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.)

Osservazione: dopo la parola "modifiche" inserire "significative"

RISPOSTA: si inserisce la parola "significative"

C.9 Testo: Art. 3.7.3.Disposizioni specifiche per le zone di protezione delle risorse idriche

1. L'insediamento di industrie o depositi che trattano fluidi o sostanze idrosolubili che possono inquinare la falda in caso di sversamenti accidentali, se non con l'adozione di tutte le misure di contenimento del rischio che saranno ritenute opportune dalle autorità competenti al rilascio dei pareri igienico-sanitari

Osservazione: dopo la parola "igienico-sanitari" inserire "e ambientali"

RISPOSTA: si inserisce la parola "ambientali"

C.10 Testo: Art. 3.7.4. Riutilizzo di terre e rocce di scavo non contaminate

Osservazione: Si rileva innanzitutto una contraddizione fra il titolo del paragrafo ed il testo successivo, che di fatto prende in esame anche il caso di "superamento dei valori di fondo naturali", per il quale è più corretto un semplice richiamo al DM 161/12

RISPOSTA: si inserisce il richiamo al DM 161/12

C.11 Testo: Art. 3.7.4. Riutilizzo di terre e rocce di scavo non contaminate

Se il PU dimostra che le concentrazioni di soglia di contaminazione CSC (di cui alle colonne A e B tab. 1, all. 5, parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono rispettate, l'autorità competente entro 90 gg. dalla presentazione approva o rigetta il PU.

Osservazione: *Non si capisce perché, se le CSC sono rispettate, l'A.C. potrebbe rigettare il PU; sarebbe più corretto: "l'autorità competente entro 90 gg. dalla presentazione si esprime sul PU". In ogni caso il rispetto delle CSC non è l'unico criterio di valutazione di un P.U.*

RISPOSTA: si corregge il testo come indicato

C.12 Testo: Art. 3.7.4. Riutilizzo di terre e rocce di scavo non contaminate

L'ARPA si pronuncia in merito al PU:

- *obbligatoriamente, nel caso di superamento dei valori di fondo naturali, se il sito è oggetto di bonifica e in caso di ripristino ambientale;*

Osservazione: *dopo la parola "ambientale" inserire " , entro il termine di 60 gg dal rifacimento della documentazione "*

RISPOSTA: si inserisce il testo come indicato

C.13 Testo: Art. 4.6.10. Attrezzature sportive e ricreative private; realizzazione di recinti e ripari per animali

Osservazione: *nei casi di realizzazione di nuove strutture adibite ad allevamento e custodia di animali "di affezione" prevedere la presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico*

RISPOSTA: si inserisce la prescrizione

C.14 Testo: Art. 4.6.13. Depositi di materiali a cielo aperto – Interventi di movimento di terra e modifica morfologica dei corpi idrici

1. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito di merci a cielo aperto, salvo che si tratti di attività già in essere.

Osservazione: *dopo la parola "merci" inserire "e rifiuti"*

RISPOSTA: si inserisce il testo come indicato

C.15 Testo: Art. 4.7.13. Spandimento di fanghi o liquami. Impianti di stoccaggio di fanghi e liquami per il riutilizzo come ammendanti in agricoltura

Per quanto riguarda la pratica degli spandimenti di liquami provenienti da allevamenti zootecnici restano valide le disposizioni della L.R. 50/1995,

Osservazione: la L.R. n. 50 e le DGR 2773/2004, 285/2005 e 1801/2005 sono state abrogate; sostituire il riferimento con un richiamo al REGOLAMENTO REGIONALE 28 OTTOBRE 2011, N. 1 ed alla LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 4

RISPOSTA: si corregge l'errato riferimento normativo

C.16 Testo: Art. 5.1.6. Depositi di materiali a cielo aperto

1. I depositi all'aperto di materiali, ivi compreso i materiali edili, i veicoli, i rottami e i materiali da riciclare non dovranno arrecare disturbo al decoro dell'ambiente circostante.

3. La realizzazione o estensione di depositi di materiali a cielo aperto costituisce intervento di "Cambio d'uso" (del suolo) ed è soggetto a DIA.

Osservazione: manca un esplicito riferimento ai rifiuti, con richiamo alla definizione di cui all'art. 183.1, lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2006, n. 152)

RISPOSTA: si inserisce il riferimento ai rifiuti, richiamando la definizione del D.Lgs 152/2006

C.17 Testo: Art. 5.1.6. Depositi di materiali a cielo aperto

4. Le presenti norme integrano e non sostituiscono ogni altra disposizione di carattere igienico-sanitario, con particolare riguardo alla tutela del suolo da rischi di inquinamento.

Osservazione: dopo la parola "igienico-sanitario" inserire "e ambientale"

RISPOSTA: si inserisce il testo come indicato

AB.RUE.2 - DEFINIZIONI

C.18 Testo: 3. DEFINIZIONE DEGLI USI DEL TERRITORIO

C) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI

c4. Attività di allevamento di animali di tipo industriale: comprende edifici, impianti e aree adibite ad allevamenti non compresi fra quelli definibili "aziendali" ai sensi del D.Lgs. 152/1999 art. 28 comma 7.

D) FUNZIONI AGRICOLE E ATTIVITA' CONNESSE

d2 Attività zootecniche aziendali, comprende edifici, impianti e aree adibite ad allevamenti rientranti nella definizione di cui al D.Lgs. 152/1999 art. 28 comma 7.

Osservazione: Il D.lgs. 152/1999 è stato abrogato dal DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006. n. 152

RISPOSTA: si corregge l'errore materiale

AB.RUE.3 - PROCEDURE ADEMPIMENTI

C.19 Testo: Art. 7.2. Vigilanza durante l'esecuzione delle opere

1. le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte del SUE che svolge tale attività avvalendosi della Polizia Municipale e, per quanto di rispettiva competenza, delle strutture sanitarie e ambientali territoriali.

Osservazione: dopo la parola "sanitarie" inserire "e ambientali"

RISPOSTA: si inserisce il testo come indicato

C.20 Testo: Art. 9.8. Dichiarazione di inagibilità

4. In caso di sito inquinato sottoposto al procedimento di cui all'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e D.M. 471/99, qualora risulti incompatibile l'utilizzo dell'immobile con le attività di monitoraggio o bonifica, il Dirigente competente ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte di esso, ovvero sospende i procedimenti autorizzativi eventualmente in corso.

Art. 9.16. Dismissione di impianti industriali e riutilizzo delle relative aree

Osservazione: Il D.M. 471/99 ed il D.Lgs. 22/97 sono stati abrogati dal DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

RISPOSTA: si corregge l'errore materiale

C.21 Testo: Art. 9.12. Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) allegata alle domande di permesso di costruire e nel caso delle DIA

Art. 9.13. Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DPIA)

Osservazione: E' opportuno inserire un richiamo alla casistica stabilita dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese.

RISPOSTA: si inserisce il richiamo

AB.RUE.4 – REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI

C.21. Varie osservazioni sui requisiti

RISPOSTA: I requisiti cogenti e volontari, abrogati a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 15/2013, vengono sostituiti dalle Norme del Regolamento Edilizio dell'Area Bazzanese, in accoglimento di specifica osservazione d'ufficio. Si preferisce tale soluzione rispetto a quella proposta di assunzione del lavoro svolto per la revisione dei "Requisiti cogenti" del RUE di Bologna.

E. ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – EMILIA ORIENTALE	RUE
--	------------

E.6 Nella scheda C8 è specificato: “In questo contesto valgono le norme del Piano Territoriale del Parco”. Sarebbe opportuno indicare che in caso di difformità tra quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco e dagli strumenti di pianificazione comunali, si applica la norma più restrittiva.

RISPOSTA: Si accoglie l'osservazione, e si inserisce la specifica

E.7 L'art. 2.1.1 comma 3 ultimo periodo stabilisce che “Tutte le possibilità di intervento edilizio ammissibili ai sensi del RUE sono attuabili nel sovraordinato rispetto delle suddette norme di tutela del PSC” Aggiungere “compatibilmente con le Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio”.

RISPOSTA: Si accoglie l'osservazione, e si inserisce la frase indicata

E.8 L'art. 4.6.2 (Prescrizioni per gli interventi negli ambiti agricoli di valore naturale e ambientale – AVN) fa riferimento all'art. 7.2 del PSC che, nell'ambito della Disciplina del territorio rurale, riguarda le Aree protette e quindi il Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio. Poiché lo stesso articolo riporta un elenco di interventi ammessi e il comma 4 prescrive che “Gli interventi sono ammessi nel rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2 delle Norme del PSC”, occorre anche specificare “e nel rispetto di quanto prescritto dal Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio”.

RISPOSTA: Si accoglie l'osservazione, e si inserisce la specifica

E.9 Considerati i diversi riferimenti e le molteplici norme che possono interessare il territorio del Parco, collocate in vari Titoli e Capi delle Norme del RUE, sarebbe opportuno evidenziare la presenza del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio e specificare chiaramente nelle Disposizioni generali che il Piano Territoriale del Parco costituisce stralcio del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6, ed è sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunali. Le possibilità di intervento edilizio ammissibili ai sensi del RUE sono attuabili nel sovraordinato rispetto delle suddette norme di tutela del PSC compatibilmente con le Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio.

RISPOSTA: Si ritiene che il Parco abbia il necessario rilievo, sia normativo, sia cartografico.

F. SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA – AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA	RUE
---	------------

PARCHEGGI

F.33. *Si propone di aggiungere al comma 3 dell'art. 3.1.5: "inoltre dovranno essere realizzati in modo da prevenire incidenti sui minori (ad esempio evitare percorsi pedonali posteriormente agli automezzi). Al comma 7 si ritiene necessario inserire una salvaguardia delle persone anziane e dei disabili, garantendo che una quota di parcheggi riservati sia in un raggio inferiore a 200 m. sia per gli interventi in Centro Storico.*

RISPOSTA: si inserisce la specificazione al comma 3. Per quanto riguarda il comma 7 si ritiene già assolta con l'obbligo di prevedere una quota di posti auto per disabili nei parcheggi pubblici.

MONETIZZAZIONE

f. 34. *Si chiede di inserire una valutazione da parte dei competenti uffici comunali riguardo alla sua sostenibilità*

RISPOSTA: la monetizzazione viene proposta da chi interviene e viene valutata dagli uffici in relazione alla situazione dell'areale di riferimento, fatti salvi i casi espressamente previsti.

VASCHE DI LAMINAZIONE

f. 35. *All'art. 3.3.2 comma 5 si suggerisce di inserire una nota per specificare che esse non devono essere fonte di pericolo e/o caduta, né occasione di disturbo per odori, esalazioni, proliferazione di insetti.*

RISPOSTA: Si inserisce la specifica richiesta.

RETI INTERRATE

f. 36. *Si propone di modificare il punto 3) dell'art. 3.2.2: " In linea generale, e in particolare nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (tav. 2 e art. 2.24 del PSC) le reti interrato dovranno essere (...). In particolare nelle **zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei***

RISPOSTA: non si ritiene necessaria la specifica richiesta in quanto l'intero articolo riporta prescrizioni per le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

RISPARMIO ENERGETICO

f. 37. All'art. 3.3.2 comma 3 si propone d integrare il primo alinea: "occorre uno studio che preventivamente fissi le localizzazioni di edifici, aree verdi, tracciati viari, ecc. in base ai venti dominanti e al microclima (...)"

RISPOSTA: si ritiene che la specifica rientri nei contenuti del pre-requisito "Analisi del sito" già presente nel previgente Regolamento Edilizio dell'Area Bazzanese che, in attesa di un atto di indirizzo regionale in merito dopo l'abrogazione dei requisiti tecnici da parte della L.R. 15/2013, sono stati fatti propri dalle Amministrazioni e inseriti nel RUE.

PERMEABILITÀ DEI SUOLI

f. 38. Si prende atto di quanto prodotto al Capo 3.4 e si propone di considerare anche questi aspetti:

- 1. individuazione di idonee soluzioni per il recupero ad uso irriguo dell'acqua piovana (...)*
- 2. interventi che mirino a deimpermeabilizzare il più possibile i suoli già paventati e a mantenere permeabili quelli ancora tali (...)*

RISPOSTA: si ritiene che le specifiche rientrino nei contenuti già presenti in diverse parti delle Norme del RUE.

PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI

***F.39** Si prende atto di quanto prodotto all'art. 3.5.7 e si suggerisce di tener conto anche di questi aspetti: (seguono indicazioni sulla realizzazione dei raccordi dei marciapiedi, alla localizzazione dei percorsi e alle loro caratteristiche sensoriali, ai segnali sulla pavimentazione, alla interscambiabilità pedone – automobile, alle interferenze, al drenaggio e alla illuminazione)*

RISPOSTA: si concorda con quanto indicato, ma si ritiene che tali suggerimenti facciano parte di una "buona pratica" progettuale che appare di eccessivo dettaglio per le Norme del RUE.

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

***F.40** Si ricorda che tra le norme di riferimento vi è anche la L.R. 19/1994, e che pare importante citare anche la Circ. regionale AMP/DPA/1493 del 21/01/2005 avente ad oggetto "indicazioni in merito alla interpretazione dell'art. 4 della L.R. 19/2004 (...)"*

RISPOSTA: si inseriscono i riferimenti normativi indicati.

PREVISIONE IUC.MP9 OCA

F.41 *Si esprime parere particolarmente favorevole alle prescrizioni di qualità contenute nella scheda relativa*

RISPOSTA: si prende atto del parere favorevole.

F.42 *Art. 4.4.3. Si prende favorevolmente atto dei criteri indicati al comma 8 per specifici interventi, applicabili anche in altri contesti.*

RISPOSTA: si prende atto del parere favorevole.

IMPIANTI A BIOMASSE

F.43 *Sono presenti alcuni rimandi ad impianti a biomasse e si prende atto delle misure di mitigazione indicate e si ricorda la necessità di adottare tutte le cautele necessarie per evitare disagi dalla loro presenza, in particolare in presenza di "bersagli sensibili".*

RISPOSTA: si prende atto delle segnalazioni.

EX POLVERIERA MILITARE

F.44 *Si precisa che tutti gli eventuali interventi sono subordinati ai necessari interventi di bonifica.*

RISPOSTA: in caso di interventi saranno adottate tutte le procedure previste dalla legislazione in materia

BORCHI RURALI

F.45 *Per questi borghi si dovrà valutare la possibilità di incentivare la presenza dei servizi di minima necessari per la sopravvivenza degli insediamenti.*

RISPOSTA: la raccomandazione espressa è uno degli obiettivi che hanno guidato la individuazione di questi borghi

F.46 ART. 4.6.10

Si prende atto di quanto proposto, fatte salve le disposizioni vigenti. Si suggerisce di inserire alcuni principi relativi alla opportunità di attrarre specie animali sempre più rare (...); individuare accorgimenti affinché le vasche di raccolta ad usi irrigui non diventino sedi di proliferazione di zanzare.

RISPOSTA: la tutela e il sostegno delle specie rare è uno degli obiettivi della rete ecologica;

F.47 ART. 4.7.13

Si ritiene utile ricordare anche il contenuto dell'articolo 233 del RD 1265/1934 per i piccoli allevamenti di tipo familiare ...

RISPOSTA: Si inserisce anche il riferimento indicato.

F.48 ART. 5.1.3

Sono presenti riferimenti alle coperture, non sono stati tuttavia riscontrati alcuni importanti elementi invece presenti nell'attuale REC. Analogamente non sono stati riscontrati analoghi elementi presenti nel vigente REC all'interno della proposta del RUE

RISPOSTA: si ritiene che gli elementi indicati come mancanti facciano parte di una "buona pratica" progettuale che appare di eccessivo dettaglio per le Norme del RUE.

F.49 ART. 5.1.8

Si ritiene che tra i criteri da considerare (ad esempio per i motori di impianto di climatizzazione, condutture di espulsione, radio antenne della telefonia cellulare) ci dovrà essere anche quello di non essere occasione di danno o disturbo per le persone.

RISPOSTA: La materia è disciplinata dal Codice Civile

F.50 ART. 5.1.10

Si esprimono alcuni dubbi sull'attuale formulazione di questo articolo relativo a chioschi ed edicole, in particolare laddove si afferma "che la realizzazione di nuovi chioschi o la loro sostituzione dovrà avvenire con l'utilizzazione di strutture prefabbricate amovibili".

RISPOSTA: Le caratteristiche indicate sono finalizzate alla possibilità di rimozione a scadenza della convenzione o per altri motivi. IL fatto che esistono normative da rispettare dal punto di vista igienico-sanitario e da quello del benessere degli operatori, garantisce sulla loro salubrità.

F.51 ART. 5.2.5 e 5.2.6

Si ricorda in ogni caso che le distanze dovranno essere valutate anche al fine di assicurare il requisito di illuminazione e ventilazione naturale.

RISPOSTA: Ovviamente si dovrà tener conto anche di questi aspetti.

F.52 ART. 5.3.10

Anche per i manufatti temporanei dovrà essere inteso che, in quanto applicabile, dovranno essere previsti idonei sistemi di smaltimento dei pluviali.

RISPOSTA: Anche i manufatti temporanei devono ovviamente rispettare tutte le prescrizioni applicabili.

F.53 ALLEGATO 2

Si fa presente che la norma di riferimento è la DGR 1446/07 e non la DGR 477/95 oggi soppressa.

RISPOSTA: Si corregge l'errore materiale

ALLEGATO REQUISITI TECNICI

F.55 *Varie osservazioni.*

RISPOSTA: I requisiti cogenti e volontari, abrogati a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 15/2013, vengono sostituiti dalle Norme del Regolamento Edilizio dell'Area Bazzanese, in accoglimento di specifica osservazione d'ufficio.

G. REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO TECNICO BACINO RENO	RUE
---	------------

G.5 *Si raccomanda l'inserimento di norme nel RUE che agevolino la delocalizzazione di abitazioni e attività produttive a rischio idraulico, facendo esplicito riferimento alla perequazione fra i territori comunali parte dell'Unione di Comuni. In particolare dovrà essere favorita la delocalizzazione di tutti i fabbricati posti all'interno della fascia di alveo attivo o ad alto rischio di inondazione, come individuate dai Piani di Bacino, oppure posti a distanza inferiore ai 10 m dal piede esterno degli argini (o del ciglio, per i corsi d'acqua non arginati), come da riferimento del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".*

RISPOSTA: Il tema è implicito nei principi della perequazione ed è stabilito anche dalla L.R. 20/2000: Gli interventi e l'assegnazione di diritti edificatori da trasferire viene effettuata attraverso il POC:

G.6 *Ai fini del rispetto del controllo degli apporti idrici previsto dai Piani di Bacino, si raccomanda l'inserimento di norme che privilegino la realizzazione di invasi di laminazione a cielo aperto rispetto a quella di vasche interrato, in quanto sono di più semplice realizzazione, gestione e controllo.*

RISPOSTA: La tipologia degli invasi è perlopiù legata alle caratteristiche dell'area disponibile. Le ragioni indicate suggeriscono già ora la scelta di vasche di laminazione a cielo aperto e inerbite.

G.7 *Con riferimento all'individuazione come criticità della tendenza alla erosione laterale nei corsi d'acqua, occorre evidenziare che si tratta di un fenomeno fisiologico, connesso alla normale evoluzione morfologica dei corsi d'acqua. Pertanto, ove questa interessi aree demaniali, o aree classificate come alveo attivo dai Piani di Bacino, essa non deve generalmente essere contrastata.*

RISPOSTA: Nelle norme di RUE non sono presenti prescrizioni al riguardo.

G.8 *Si segnala, infine, la situazione di criticità ambientale del rio Canalazzo (...). Appare opportuna la verifica della tipologia di scarichi che afferiscono allo stesso nel tratto tombinato, e la predisposizione di eventuali interventi di risanamento.*

RISPOSTA: La materia non è competenza del RUE.

H. IBACN

PSC E RUE DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE VALUTAZIONI DELL'IBACN (2013)

Come già abbiamo osservato a suo tempo (2011) “la relazione storica all'allegato C è puntuale ed essenziale per la fase storica antica e moderna ma per l'epoca contemporanea, legata alle fasi di sviluppo tra tardo Ottocento e prima metà Novecento, legati soprattutto all'insorgere della linea ferroviaria Casalecchio-Vignola, ci pare un po' trascurata”. In ogni caso essendoci già pronunciati su molte parti della documentazione che in quest'occasione viene ripresentata che si allegano alle presenti note le considerazioni precedenti che chi legge dovrà necessariamente tenere in conto.

Fra i principali centri storici non è contemplata Calcara “straordinario complesso relazionale di ville” e manca il riferimento catastale storico che dovrebbe contemplare almeno tutti i capoluoghi. Inoltre nel discorso generale di lettura dell'impianto infrastrutturale e di uso del suolo si poteva fare riferimento alla Carta austriaca del 1851 e soprattutto alla lettura di confronto che il servizio cartografico regionale ha ricavato comparando le classi di uso del suolo ottocentesche a quelle dell'edizione regionale ha ricavato comparando le classi di uso del suolo ottocentesche a quelle dell'edizione regionale del 2003; si sarebbe potuta agevolmente utilizzare l'edizione della Carta storica regionale 1:50.000 digitalizzata e georeferenziata.

All'ampia bibliografia citata aggiungerei le interessanti ricerche di Luigi Casini (peraltro nativo di Bazzano) riferite alle epoche romana e medioevale e pubblicate all'inizio del Novecento. Peraltro importanti per l'individuazione degli assi centuriati.

Valido l'approccio sensibile e visivo per itinerari di paesaggio documentati per immagini, con qualche perplessità per i casi dei paesaggi della vite e della frutticoltura e del ciliegio illustrati da immagini non significative del contesto in quanto incentrate unicamente sulle piantumazioni.

Comunque anche su questa parte ci si era già espressi in questi termini:

“E' degna d'attenzione la proposta di un sistema di *itinerari* anche se costruito su di una cartografia che ne rende poco agevole la consultazione, anche perché non ben coordinata con la mappa di figura 11 a pagina 55 (la tavola dell'itinerario 4 reca addirittura l'ovest in alto); inoltre si nota fra gli “elementi cospicui” l'assenza degli edifici rurali di pregio, che contribuiscono non poco a “fare paesaggio”; poi non è chiaro perché il tema *villa* compaia due volte. Qualche assenza è rimarcabile come per es. fra gli itinerari 1 e 6, il crinale percorso dalla strada di Muzzanello, dove si aprono profonde vedute sulla valle delle Ghiaie di Serravalle e quella del Rio Marzatore; nel 9,

nel cuneo fra le Ghiaie di Serravalle e il Samoggia, lungo il percorso di crinale, percorso di particolare pregio paesistico; nel 14 balza agli occhi l'assenza dell'area ad ovest del corso del Samoggia sino al confine col modenese e pure sono assenti le grandi ville dell'area; nel 17 stranamente non c'è la parte orientale con le ville Albergati e Pepoli".

A quanto già detto si può sottolineare che andrebbe maggiormente evidenziato il cono visivo in direzione sud del segmento vallivo del Samoggia da Zapponino a Savigno, areale ancora incredibilmente integro nell'insieme di tutti i tronchi vallivi della nostra regione in rapporto alla relativa vicinanza con l'asse della Via Emilia. E la disseminata presenza di nuclei storici come Ca Bertù, Cozzano, Venerano, la Stella, Isola, Ponzano, Tintoria e altri ne fanno un settore particolarmente di pregio che con le limitrofe Tiola e Maiola, il centro storico di Savigno ed un auspicabile recupero od almeno consolidamento e pulizia dei ruderi di Mongiorgio potrebbe configurarsi come un'eccellenza a livello regionale. Quest'area alla luce del quadro dei "contesti" viene ripartita fra i contesti numerati C3, C5, D2 e D8, ma di fatto è la percorrenza forte della strada di fondovalle del Samoggia che ne fa percepire una chiara unitarietà spaziale, che si sfrangia di fatto solo al di là di Savigno ove si cominciano a percepire aspetti montani.

Circa l'elenco dei luoghi cospicui degli itinerari non è chiaro come sono stati individuati, né che cosa esattamente significhi la colonna contrassegnata da Corty, perché Corty era un disegnatore ed incisore; inoltre c'è qualche refuso, come la Rocca di Bazzano inserita due volte.

Per la schedatura degli edifici di valore storico architettonico e testimoniale, considerando l'enorme quantità di edifici che non può consentire in tempi ragionevoli una disamina, si può solo dire di un'eccessiva sinteticità dell'informazione, e nell'ambito definitorie di un'origine storica il dato del catasto pontificio, dell'IGM 1 a 25.000 di fine Ottocento e di metà Novecento già potrebbe aiutare a datare per fasce di anni. Si è notata poi in molti casi l'assenza di fotografie, come ad esempio per diversi casi nel centro storico di Bazzano.

Sul sistema insediativo storico si era già largamente e puntualmente pronunciati per cui si rimanda alle precedenti osservazioni. Possiamo qui specificare sui "sistemi di insediamenti storici riconoscibili nel catasto gregoriano" (colore arancione) categoria non sempre di chiara interpretazione nel senso che questa tipologia si manifesta per esempio a Rodiano e a Vedeghetto, ma non a Calcara, che è pur sempre un sistema di ville limitrofe, e pure con le sopravvivenze dei loro parchi che rendono di fatto Calcara un centro storico nel senso di accentramento di entità storiche di rilievo e che in fondo ne fanno una delle realtà più preziose di tutta l'area in questione.

In quanto al RUE si osserva che all'art. 3.4.1 Salvaguardia e formazione del verde al punto 6 la dizione "aventi caratteristiche di pregio " potrebbe indurre a un'eccessiva selezione e consentire l'abbattimento di alberi di una certa consistenza (es. un pioppo di età pluridecennale). Per gli interventi nei centri storici, all'art. 4.1.3, al punto 3 sugli interventi ammessi per la classe 3 giustissimo evitare materiali che minimano elementi costruttivi storici come finta pietra o finto legno, ma sarebbe forse da aggiungere l'interdizione dell'impiego nel metallo anodizzato e la chiusura delle aperture mediante avvolgibili. Stessa cosa ovviamente per le corrispettive indicazione all'art. 4.1.4.

Sul caso previsto all'art. 4.1.8 sugli edifici allo stato di rudere, nel caso che le parti superstiti rivelassero l'antichità dei paramenti murari in pietra e contenessero aperture d'epoca, quali portali, finestre, feritoie o elementi d'interesse d'altro tipo, sarebbe auspicabile che la ricostruzione trattenesse in sé queste parti originarie e le evidenziasse immorsate nelle parti rifatte, anziché, come spesso si vede, realizzare una completa ricostruzione in sasso a vista dove però le parti che ancora sopravvivevano non si leggono più.

Sui criteri generali d'intervento di cui all'art. 4.1.12, al punto 12 sugli elementi decorativi andrebbe interdetta l'intromissione (caso frequente) di nuovi estemporanei elementi in contrasto con la dimensione storica dell'edificio, Al punto 20 sull'uso degli spazi pubblici nei centri storici, pur non potendo prescindere da un apposito progetto, già in questa sede si potrebbero già preannunciare indicazioni generali a contrasto di frequenti infittimenti ed impropri grovigli di panchine, cordoli separatori, paletti, catenelle, fioriere, ecc. che infiorettano e normalmente deturpano l'ambiente urbano storico.

Sull'art. 4.6.15 relativo ai condizionamenti agli interventi sul patrimonio edilizio esistente in relazione ai sottosistemi si concorda pienamente, indipendentemente da una diversa valutazione sul contesto della Valle del Samoggia fra Zappolino e Savigno.

Quanto alla disamina delle 20 tavole 3 Ambiti e trasformazioni territoriali, oltre a quanto già osservato nel 2011, in particolare per le aree di possibili nuove espansioni, si possono aggiungere poche cose. Come già detto per Calcara sfugge un'unitarietà percepibile in chi conosce bene quel centro: l'edificio storico porticato che fronteggia il ponte sul Samoggia da levante rimane uniformato dentro un'area AUC anche se si staglia diverso e viene a ricucire diverse polarità storiche. A Calcara c'è un perimetro storico che qui invece rimane assolutamente latente.

A Crespellano, ma forse l'avevamo detto, preoccupa molto il vasto spazio di possibile prossima edificazione. A Savigno l'areale storico in direzione sud va pensato più ampio ed anche qui esiste un perimetro al centro che l'elaborato non riesce a leggere.

PIANO STRUTTURALE DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE OSSERVAZIONI DELL'IBACN – REGIONE EMILIA – ROMAGNA (2011)

H1. *La relazione storica all'Allegato C è puntuale e essenziale per la fase storica antica e moderna, ma per l'epoca contemporanea, legata alle fasi tra tardo Ottocento e prima metà del Novecento, legati soprattutto all'insorgere della linea ferroviaria Casalecchio – Vignola, ci pare un po' trascurata.*

Si provvede al aggiungere il cap.C1.1.7 L'evoluzione contemporanea del sistema insediativi al documento AB.C.REL .

H2 *Il paragrafo sui principali centri urbani appare fortemente disomogeneo, mentre ad esempio per Bazzano si identificano gli elementi salienti, in una località come Calcara non si rileva lo straordinario complesso relazionale delle sue ville; ed edifici contemporanei d'interesse sono citati a Zola Predosa, ma non compaiono architetture moderne nelle altre zone dell'area.*

La disomogeneità delle informazioni relative al paragrafo sui principali centri urbani è attribuibile a un diverso livello informativo e documentale. Si concorda sull'osservazione rispetto al centro di Calcara e si provvede ad integrarlo con le informazioni relative in particolare alle ville lì insediate. In relazione alle architetture contemporanee si provvede a implementare l'elenco.

H3. *Rigorosa l'analisi territoriale sul catasto storico. Si segnala un dato ripetitivo e contraddittorio sulla tramvia Bologna Vignola a p. 19*

Si provvede a modificare la nota sull'insediamento della tramvia Bologna – Vignola a prescindere dalla “deviazione infrastrutturale” citata nel primo capo verso della pag. 19.

H4 *Sul paragrafo inerente i Principali Elementi tipologici e morfologici dell'insediamento storico si osserva che per esemplificare e anche valutare i precedenti lavori di censimento, potevano essere inserite come campione le diverse schede prodotte dai comuni.*

Nella nota al paragrafo 1.4.2 è citato un documento allegato contenete copia delle schede esemplificative dei censimenti previgenti (che saranno comunque puntualmente associati alle nuove schede del PSC nella versione informatizzata) che per errore non è stato effettivamente allegato, come per errore non sono state allegate le fotografie storiche e la tabella dei beni culturali rilevabili dalla bibliografia-cartografia consultata. I documenti saranno allegati nella fase di controdeduzione.

Molto approfondita e dotata di indicazioni di interventi la parte concernente i passaggi, ed anche di proposte interessanti quale la costituzione di apposita Agenzia Intercomunale di gestione del paesaggio/territorio rurale.

H5. *L'Allegato sul sistema insediativi e la schedatura dei beni culturali offrono una lettura essenziale ma forse un po' troppo ristretta, con un limite ad una sola data ad un solo secolo quando l'arco è ovviamente più ampio.*

La schedatura dei beni culturali rileva lo stato di fatto ed è pertanto riferita ad una epoca nota; la schedatura rileva gli edifici presenti al catasto gregoriano comprensivo dei gli aggiornamenti e, per i centri urbani, al catasto d'impianto. I catasti, sono documenti importanti perché cartograficamente utilizzabili e costituiscono anche la sintesi della struttura storica del territorio prima dello sviluppo insediativi contemporaneo. A supporto dell'indagine a tappeto svolta sui catasti, si è provveduto ad una indagine limitata al pubblicato che ha consentito di effettuare una selezione di beni culturali e centri di interesse strutturale per il territorio.

H6 *Riguardo ai centri storici ed ai loro perimetri, indubbiamente e come è stato osservato, a Savigno il circuito dell'area storica appare più ridotto di una realtà che ci pare decisamente più ampia, manca assurdamente la piazza, e dovrebbe essere compreso anche il consolidato alla prima metà del Novecento, che arriva sino alla sede del Comune. A Bazzano andrebbe consolidato il complesso delle case della Società Operaia, che sembrano essere solo in parte comprese, però in "areale di centro storico di antica formazione", cosa che non si è in grado di comprendere. A Zapponino l'attuale perimetro esclude i due edifici storici alla base della strada che sale alla chiesa. A Crespellano manca l'individuazione di un gruppo di fabbricati storici, per quanto ristrutturati, lungo la Via IV Novembre (che ricalca il percorso dell'antica Bazzanese), edifici situati fra l'incrocio con Via A. Moro e quello con Via Fornace, e dal lato monte sino ad oltre l'incrocio con Via Belvedere, registrati dall'IGM del 1884 (ed uno di essi visibile con esatta giacitura a forma dalla carta della Chiesa del 1742); un agglomerato storico "di strada" di cui tener conto. A Zola Predosa è fuori dal perimetro storico Palazzo Stella, pur facente parte del nucleo storico di Lavino di Sopra.*

Il Centro storico di Savigno è stato perimetrato nel suo complesso e classificato come "CENTRI DI ANTICA FORMAZIONE- Strutture urbane che includono già a partire da epoche storiche documentate e sulla base dei catasti storici (fino al Gregoriano) funzioni complesse civile religiose oltre che residenziali, artigianali e commerciali (art. 6.8)". Rispetto al catasto storico, che individuava una serie di spazi liberi di pertinenza dei fabbricati del centro storico, verso il fiume, che il piano ha fatto oggetto di indagine, valutata la situazione attuale compromessa e interessata dalla presenza di molti fabbricati contemporanei si è assunta la decisione progettuale di limitare la perimetrazione del centro storico al primo fonte costruito prospiciente la viabilità principale. Ugualmente, è stata analizzata tutto l'ambito urbano all'intorno del Municipio e l'analisi ha dimostrato una situazione altamente compromessa; si è pertanto deciso di non perimetrare tale area come tessuto insediativo storico.

Il perimetro del centro storico di Bazzano rispetto a quello vigente è stato esteso alle parti urbane di primo insediamento esterne al nucleo antico e documentate sia dai catasti storici che dal Piano di Ricostruzione post bellico. Si è ritenuto che queste parti potessero essere associate a quelle certamente più antiche ma anch'esse oggetto di trasformazione in epoca post bellica; mentre parti più marginali sono state classificate come tessuti storici di recente formazione.

A Crespellano gli ambiti citati sono stati oggetto di indagine, che ha definito di nessun valore la consistenza dei tessuti allo stato di fatto. La viabilità è al contrario tutelata.

A Zola Predosa Palazzo Stella è situato a margine dell'insediamento storico è classificato e ha contribuito alla formazione del tessuto storico limitrofo, pur non facendo parte della parte di prima formazione del nucleo situata oltre il torrente.

H7. *In tema di perimetri di centri, centri o nuclei correlati ad altri si possono osservare/discutere alcune posizioni: ad esempio S. Maria di Fagnano nucleo storico di prim'ordine è segnalato anche come borgo cosa che non può definirsi, mentre Mercatello di Serravalle, molto più consistente non lo è (nel 1951 vi risiedevano rispettivamente 8 e 121 abitanti); borgo è anche considerato Monteveglio basso con 425 abitanti nel 1951 e pure Mongiorgio che di abitanti ne aveva 23 e che ora è pressoché spopolato (qui va anche detto che il perimetro dell'area storica castellana dovrebbe includere anche la villa neogotica e le case vicine, fabbricati storicizzati al pari del castello, per il quale si suggerisce un vincolo archeologico); non è stato messo anche il borghetto di Casa Costa di Savigno, anch'esso di una certa compattezza e con 52 residenti nel 1951.*

Santa Maria di Fagnano è stata classificata come ES_S edificio storico specialistico, mentre Fagnano a sud è stato classificato come ambito urbano consolidato; Mercatello è stato classificato Nucleo Storico. Monteveglio bassa è classificato come Tessuto storico di recente formazione; Mongiorgio, per l'importanza storica è stato classificato Centro Storico, e Casa Costa come nucleo storico.

H8. *Non sono certamente centri storici S. Prospero, Merlano o Tiola, ma tutti e tre portano la caratteristica di risiedere su alture perimetrabili, aree che dovrebbero essere tutelate come centri storici per salvaguardarle da possibili anche minime interpolazioni.*

San Prospero è classificato come IS insediamento Storico, Merlano come ES mentre Tiola è stato classificato CS per la contestuale presenza di funzioni residenziali, civili e religiose seppur limitate.

H9. *Poi ci sono casi di forte correlazione da individuare e consolidare come a Rodiano, dove chiesa e nuclei abitati andrebbero considerati in un'area unica di rispetto (e rimanendo a Rodiano si percepisce una vasta area di conca che lo accomuna*

fisicamente e qualitativamente a Prunarolo di Vergato, suggerendo un particolare approccio unitario e relazionato con la pianificazione del comune sconfinante), e a Vedegheto, pur con slabbramenti nei tessuti storici e interpolazioni moderne i nuclei del Poggio, Cavanella, Palazzina, S. Cristoforo, Faggeto e Ca' dei Marchi costituiscono un insieme con connessioni di visuali e sono intrecciati alla medesima viabilità. Potrebbe anche considerarsi come un insieme di nuclei correlati l'areale a grappolo di insediamenti che sta a corona della Pieve di Samoggia (Villa di Qua, Villa, La Rovina) e gode di più rimandi visuali. Anche nella conca in cui s'insedia Gavignano si suggerisce un perimetro ampio a ricomprendere il nucleo rurale storico di Torre, Locanda e Gavignano Chiesa.

Gli insediamenti di Rodiano e Vedegheto sono stati considerati IS proprio per valorizzare le relazioni tra l e parti mentre Torre, Locanda e Gavignano sono stati classificati ES.

H10 *Ci sono anche casi di completa esclusione dal riconoscimento di una precipua caratteristica di nucleo e di contemporanea esclusione da un'apposita tutela, come si riscontra nel caso di Palazzina a Savigno , dove è presente una indubbia dimensione di borghetto di "strada" di matrice storica.*

Palazzina a Savigno è stata classificata da RUE come ES.

H11 *In senso del tutto contrario non si comprende la perimetrazione come insediamenti storici di Fontanelle e Case Bonazzi dal momento che recenti interventi di radicale ristrutturazione hanno cancellato del tutto la valenza storica di tali fabbricati. Andrebbe poi anche detto che ci sono casi di insediamento storico tagliati a metà fra diverse amministrazioni comunali, per i quali sarebbe necessario istituire un confronto mirato congiuntamente ad elevare la qualità dei luoghi con una comune progettazione: situazioni come a Ponte Samoggia e a Magazzino, dove solo un visione unitaria fa comprendere che si tratta di veri e propri borghi storici.*

Per quanto riguarda Case Bonazzi permane tuttora un vincolo di tutela; mentre Magazzino a Bazzano è stato considerato nucleo proprio in quanto analizzato con la parte a confine.

H12 *In ordine alla viabilità storica ci pare sufficiente ed attendibile quella tratta di catasti e dall'IGM: l'inserimento (centuriazione a parte) di segni stradali di attraversamento appenninico come linee di direzione, ma avulse del tutto dall'orografia e dall'idrografia, oltre che da effettive tratte dimostrabili, ci pare non particolarmente significativo o comunque non atto ad essere cartografato.*

Le direzioni storiche individuate nel quadro conoscitivo sono utili come segnalazione al fine di verificare lo stato di fatto alla luce di una possibile permanenza anche se non dimostrata. Nelle serie cartografiche normative questi elementi conoscitivi non sono stati riportati.

H13. *Entrando in merito dei singoli beni culturali individuati si notano alcune assenze, come ad esempio i piastrini devozionali, assai numerosi, significativi in una dimensione della memoria , ma spesso di non chiara attribuzione proprietaria e possibili in oggetto di manomissioni (un monumentale pilastro devozionale dà nome alla frazione di Piastrino nella valle del Lavino in Comune di Monte S. Pietro). Ma non è segnata nemmeno la piccola cappella di Casa Bortolani. Assenti portali e cancelli monumentali, come i due grandi archi sette – ottocenteschi dei Portoni Rossi sulla Via Roma a Zola Predosa, o come il grande portale coperto d'accesso alla stessa proprietà sulla Via Rigosa (si tratta di uno dei dieci casi o poco più superstiti in tutto il territorio emiliano – romagnolo); oppure il cancello di Villa gessa a Bazzano e diversi altri. Ci sono anche alcuni pozzi chiusi da una copertura a cono, manufatti arcaici rimasti in non molti esemplari nel nostro territorio, ad esempio uno si vede presso Ziribega, al civico 7 di Via Ziribega, un altro a casa Pavida presso Castello Samoggia. Fra altri possibili ma evidenti manufatti storici si segnalano una torretta a vigna (o comunque un ricetto d'attrezzi agricolo) in stile neogotico presente sull'antico terrazzo sopra la Via della Val Samoggia a fronte della località i Tre Portoni, a quota 121.6; ed ancora un lavatoio coperto dalla prima metà del Novecento a Castelletto di Serravalle in Via Isola presso il Ponte sulle Ghiaie di Monte Orsello.*

Gli elementi e i manufatti posti lungo le strade storiche e all'interno delle corti pur non essendo individuati cartograficamente, sono tutelati dalla normativa.

H14. *Manca anche gran parte dell'edilizia primo '900 di tipologia tradizionale costruttiva, tale da renderla assimilabile a quella ancora di metà Ottocento, ad es. a Ziribega la casa al civico 40 di Via Ziribega, di un certo decoro formale, con lesene, marcapiani e specchiature e pure due edifici al civico 55 di Via Felicina a Bersagliera, manufatti di tutto rispetto e qualità costruttiva; anche a Colombara di Monte S. Pietro al civico 293 di Via Lavino (provinciale 26), è presente una costruzione anch'essa di sviluppato decoro formale, con lesene, e specchiature, ed in questo caso è contemplata dal PRG.*

Il piano, ha effettuato una ricognizione su territorio sulla base di documentazione omogenea, attraverso il RUE ha classificato molti edifici di origine inizio novecento ed anche individuato l'edilizia popolare perlopiù collocata in prossimità dei centri. Tra i tanti edifici probabilmente sono stati effettuate delle omissioni per carenza di documentazione o degli errori cartografici. Attraverso varianti successive di RUE l'amministrazione potrà eventualmente effettuare tali nuove classificazioni.

H.15 *Un altro tema che riteniamo possa o forse debba stare nel sistema insediativi storico è quello degli alberi monumentali che, in quanto grandi alberi in particolari posizioni sono frutto quasi sempre di un mirato impianto, ovvero fanno parte del*

paesaggio costruito storico; sono segni di una volontà di piantumazione, quindi di una scelta a suo tempo fatta, e sono a tutto diritto beni culturali, sia pure naturali, e con caratteristiche di particolare delicatezza, in quanto, a differenza degli edifici che possono essere ricostruiti in poco tempo o restaurati, abbisognano per essere sostituiti di lunghissimo tempo, anche secolare. Viene alla mente un esempio, la gigantesca quercia plurisecolare in località Ducentola, ricordata e disegnata dallo storico ed archeologo Giovanni Gozzadini alla metà dell'800 (sta in un manoscritto presso la Biblioteca dell'Archiginnasio), visibile dall'Autostrada del Sole, che andrebbe menzionata/vincolata al pari dell'adiacente insediamento storico sul confine con Casalecchio Di Reno (sito di origine medievale, con antiche strutture, non è citato e dovrebbe emergere maggiormente rispetto al fatto di essere contemplato nel PRG e nel catasto gregoriano). Altri casi i tre grandi cipressi presso il cimitero di Gavignano, significativo landmarck dell'alta valle del Lavino, o gli altri tre sempre in valle del Lavino posti su di un'altura in località Venezia; i grandi pini ad ombrello sulla Via Valle del Samoggia a Cozzano, e filari di farnie, come davanti a S. Apollinare a Castelletto, filari di cipressi come alla chiesa di Rodiano.

Gli alberi monumentali sono individuati nelle carte delle tutele decritti nel fascicolo D del quadro conoscitivo sulla base della banca dati regionale disponibile.

H16 *Una piccola ulteriore annotazione per dire che la Villa Socini detta Portoni Rossi è indicata erroneamente come "Portone Rosso" e poi in posizione errata, né si dà conto del Parco che conserva una grande varietà di alberi fra cui un singolare esempio di sequoia dalle dimensioni monumentali. La stessa villa con parco, come anche la non distante Villa Pepoli, giustamente registrata dalla cartografia al sistema insediativi storico, stranamente è esclusa dai principali complessi ed edifici d'interesse storico ed architettonico che interagiscono nello Schema Preliminare d'assetto territoriale, come nella Carta delle criticità ed opportunità (in cui è assente anche la Villa Tanari di Bazzano e la Villa San Martino di Casola).I*

Nella tav. zp.c1.08b adottata la dizione è corretta. La grafica della carta era strumentale ad individuare la tipologia del bene, i perimetri dei parchi sono riportati nelle carte di progetto e nelle carte delle tutele oltre che, se vincolati, nelle carte dei vincoli.

H17 *La schedatura degli edifici di valore storico culturale assume anche in toto fabbricati ed elementi individuati dal censimento fotografico conservato presso il nostro Istituto, peraltro assai datato (cioè fra la fine degli anni '60 e la fine degli anni '70), raffigurante manufatti frutto di una scelta, e non da intendersi come sistematico rilevamento del costruito storico. Questo censimento concerneva i beni culturali ritenuti al tempo più interessanti, perché il tutto era finalizzato anche alla Carta dei Beni*

Culturali della Provincia di Bologna, repertorio uscito nel 1978. Quindi questo dato andrebbe incrociato con la schedatura dei singoli comuni per capire la percentuale qualitativa nel tutto e contemporaneamente verificare le condizioni di quel patrimonio dopo quaranta anni ed oltre.

Il censimento fotografico allegato al QC è documento “storico” messo a disposizione come fonte informativa per effettuare quelle analisi critiche necessarie alla redazione dei progetti di restauro dei beni culturali.

H18 *Comunque appare interessante e condivisibile sui nuclei storici quanto indicato a p. 207 della relazione al documento preliminare circa “Il consolidamento insediativi dei nuclei (sempre su morfologie controllate e dimensioni molto contenute, accompagnato dal necessario adeguamento delle reti tecnologiche a carico di interventi), nella duplice direzione di perseguire la valorizzazione dell’identità storica del territorio e di diversificare l’offerta insediativi”. E riandando in generale all’offerta insediativi sarebbe interessante confrontarsi su quanto si sta facendo a Monzuno per trovare modi collettivi per recuperare borghetti rurali in abbandono.*

H19 E’ degna d’attenzione la proposta di un sistema di “itinerari”, anche se costruito su di una cartografia che ne rende poco agevole la consultazione, anche perché non ben coordinata con la mappa di figura 11 a pagina 55 (la tavola dell’itinerario 4 reca addirittura l’ovest in alto); inoltre si nota fra gli “elementi cospicui” l’assenza degli edifici rurali di pregio, che contribuiscono non poco a “fare il passaggio”; poi non è chiaro perché il tema villa compaia due volte. Qualche assenza è rimarcabile come per es. fra gli itinerari 1 e 6, il crinale percorso dalla strada di Muzzanello, dove si aprono profonde vedute sulla valle delle Ghiaie di Serravalle e quella del Rio Marzatore; nel 9, nel cuneo fra le Ghiaie di Serravalle e il Samoggia, lungo il percorso di crinale, percorso di particolare pregio paesistico; nel 14 balza agli occhi l’assenza dell’area ad ovest del corso del Samoggia sino al confine col modenese e pure sono assenti le grandi ville dell’area; nel 17 stranamente non c’è la parte orientale con le Ville Albergati e Pepoli. Si aggiunge che nell’elenco dei luoghi cospicui degli itinerari, oltre ad alcuni refusi da correggere, manca una delle tre ville di Calcara, Palazzo Guerrini, nel centro, presso l’argine del Samoggia. Inoltre Palazzo Pepoli e villa Portoni Rossi non ci sono, neppure Villa Tanari a Bazzano.

A conclusione di questi percorsi si riflette su come potevano inserirsi le fasce territoriali più compromesse, la città lineare della Bazzanese e quella del Lavino, fotografie anch’esse come il paesaggio “moderno” di questi territori, quello che meriterebbe come qualcuno pensa di fare per la Via Emilia –magari un progetto di assestamento, d’intervento mitigativo, di recupero e riqualificazione.

H20 Areali da verificare per ambiti perequativi

1 Bazzano Sud. Si ritiene oltremodo inopportuna una edificazione che invaderebbe la prima quinta collinare chiudendo la visuale dalla Strada Bazzanese, aprendo ex novo un nuovo fronte urbanizzato , proprio prospiciente ad un'area industriale – artigianale, già assai impattante. 2. Bazzano Est. Desta qualche perplessità in quanto in posizione assai delicata per la vicinanza del fiume; sarebbe opportuno almeno un'edificazione diradata, e che magari recuperasse i nuclei rurali storici, Casa S. Vincenzo e soprattutto il nucleo di Malvezza di Sopra. 4 Crespellano capoluogo. Si osserva che l'intervento a semicorona avvolgente il centro storico intercetta elementi della campagna centuriata, un'area di tutela ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 e chiude la visuale dalla via Bargellina verso la collina; si dovrebbe alzare edifici di non più di tre piani fuori terra e lasciare varchi ampi fra le costruzioni. 8 Savigno centro. L'intervento andrebbe a collocarsi su terreni di pendio oltremodo esposti, sottolineando in modo assai pesante un'urbanizzazione collinare estremamente impattante sul paesaggio . 9 Castelletto. Per quanto di dimensione non ampia questa urbanizzazione chiuderebbe ulteriormente gli spazi aperti verso S. Apollinare, erodendo ancora quel pianoro che fino a non molti anni fa era peculiarità di grande rilievo paesaggistico per la vallata. Si rileva anche qui una riconosciuta principale discontinuità insediativi da salvaguardare e valorizzare, come definita dalla Carta delle criticità ed opportunità. 11 Savigno. Valgono le stesse considerazioni fatte per l'areale 8. 12 Castello di Serravalle. Pare assai inopportuno intervenire con edificazioni in presenza di un nucleo assai antico, Cà de Romani, sicuramente non posteriore al Seicento, con residenza padronale ed un oratorio (S. Pellegrino) forse Settecentesco, collabente, ma di insolita pianta mistilinea, con decorazioni a stucco ancora presenti; inoltre il nuovo insediamento si porrebbe in posizione assai esposta sul pendio collinare. Ampliamento e integrazione ambiti produttivi di rilievo sovracomunale.

L'APS 1 Martignone sulla Via Emilia chiuderebbe un ampio varco visuale sulla collina, contraddicendo apertamente una riconosciuta "principale discontinuità insediativi da salvaguardare e valorizzare", come definita dalla Carta delle criticità ed opportunità; ed inoltre, sempre dalla stessa carta si rileva che intercetterebbe ben tre assi centuriati; allora dovrebbe limitarsi alla parte retrostante a quanto già edificato sulla Via Emilia. Il comparto APS 3 Zola e Casalecchio di Reno, nel suo settore sud occidentale minaccerebbe da vicino Villa Socini (villa "portoni Rossi") inserita col suo giardino come "area di marginalità degli insediamenti produttivi da qualificare in funzione ecologica", ma come visto meritevole di un'attenzione di quanto le offra quest'occasione pianificatoria; nel settore nord occidentale l'ampliamento del comparto "annienterebbe" di fatto l'ottocentesca Villa Balzani, erroneamente non riportate nella tavola ZP.C1.08 che segnala come Villa Balzani il podere Palazzina.

Fra gli areali per ambiti da riqualificare e rigenerare ci si sofferma sull'AR6 Crespellano-Muffa, in presenza di due edifici storici, di cui uno porticato, esempio di pregio di fabbricato di servizio alla viabilità. Eventuali interventi dovrebbero tenerne conto in modo prioritario.

In ultimo ci si può porre il problema se in questa occasione si potesse valutare del tracciato del proseguimento della "superstrada" per Vignola, laddove nel tratto a nord di Crespellano va a "sfiorare" l'areale di pertinenza storica di Palazzo Stella, una delle emergenze storico – artistiche più importanti di questo territorio; ed anche a ripensare criticamente l'ipotesi di variante alla SP 27 Valle del Samoggia a Montevoglio, nuovo varco viario gravemente impattante sul paesaggio.